



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PERGREFFI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2018**

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato

ONOREVOLI SENATORI. – Notizie di stampa riportano sempre più spesso di comportamenti violenti o episodi di micro-criminalità da parte di stranieri che sono ospitati nei diversi centri di accoglienza dislocati sul nostro territorio, i quali risultano ancora in attesa o dell'esame della domanda di protezione internazionale o dell'esito dell'eventuale ricorso giurisdizionale avverso il diniego della Commissione territoriale e pertanto non espellibili.

Questi recenti fatti di cronaca evidenziano quindi un grave problema di ordine pubblico e sicurezza, sia per la generalità dei cittadini sia per le Forze dell'ordine e gli operatori stessi dei centri di accoglienza, oggetto spesso dei comportamenti di cui sopra.

Allo stato attuale la legislazione in vigore, e precisamente l'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», prevede solo che, in tali casi, si proceda semplicemente alla revoca delle misure di accoglienza, potendo quindi lo straniero richiedente asilo che ha commesso dei reati avere ancora titolo di rimanere nel nostro Paese per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura e dell'eventuale ricorso.

È di tutta evidenza che tale misura non appare idonea a gestire questo preoccupante fenomeno ed è quindi necessario procedere ad una revisione dell'attuale normativa, anche alla luce dell'odierno stato emergenziale in cui lo Stato si trova per effetto delle po-

litiche in materia di immigrazione e asilo dei recenti Governi.

Proprio a tale riguardo, occorre poi segnalare quanto emerso dalla recente delibera della Corte dei conti (n. 3/2018/G del 7 marzo 2018) relativa alla gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo nel periodo 2013-2016 per la «prima accoglienza» degli immigrati, con esclusione dunque della «seconda accoglienza», che è quella del sistema Sprar (protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

La relazione della Corte dei conti, oltre ad evidenziare l'elevato costo sostenuto dall'Italia solo per la prima accoglienza (nel 2016 pari a 1,7 miliardi di euro con appena il 2,7 per cento della spesa totale a carico dell'UE) mette in luce anche numerose criticità dell'attuale sistema, tra cui i tempi di esame e di decisione dei ricorsi per la definizione delle richieste di protezione internazionale che appaiono, secondo la Corte, ancora troppo lunghi (pag. 16).

È significativo, poi, anche il costo calcolato dalla Corte, nell'arco di nove anni, per la gestione di ogni domanda di asilo, ossia 203,95 euro in media, con un esborso complessivo negli anni dal 2008 al 2016, durante i quali sono state esaminate 340.048 pratiche, di ben 69,3 milioni di euro.

Si consideri inoltre che, secondo l'Eurostat, nel 2017, sebbene a livello UE le domande di asilo siano calate del 46 per cento, l'Italia invece sarebbe stata seconda tra i Paesi UE per numero di domande di asilo, con il 19,5 delle richieste totali, pari a 126.550, il 4 per cento in più rispetto alle 121.185 del 2016.

Ciò ha comportato un ulteriore incremento delle presenze nei centri di acco-

glienza, le quali sono passate da 22.118 nel 2013 a circa 190.000 nel 2017.

I dati sopra esposti, nonché la gravità dei comportamenti contrari alla legge o alle regole dei centri di accoglienza spesso riportati dalla stampa, impongono necessariamente un intervento legislativo volto ad introdurre meccanismi per accertare nel più breve tempo possibile in capo ai richiedenti asilo che commettono reati nel nostro Paese l'eventuale riconoscimento di un titolo per rimanervi o, in difetto, di procedere alla loro immediata espulsione e rimpatrio.

Il presente disegno di legge si compone di un solo articolo che dispone modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato».

In particolare, con la lettera *a*) viene inserita al comma 1 dell'articolo 28, rubricato «Esame prioritario» una nuova lettera *c-ter*), per effetto della quale si prevede che l'esame della domanda di protezione internazionale venga esaminata in via prioritaria da

parte della Commissione territoriale competente quando la stessa sia presentata da un richiedente che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva e nel primo grado di giudizio, compresi i casi di emissione della sentenza nei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato.

Alla lettera *b*), con la modifica dell'articolo 28-*bis*, se ne dispone altresì l'esame secondo la procedura accelerata prevista dall'articolo medesimo, in modo analogo ai casi in cui la domanda sia presentata da un richiedente per il quale sia stato disposto il trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Alla lettera *c*), infine, con la modifica dell'articolo 35-*bis*. (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) del medesimo decreto, si prevede che la proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale non sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche nel caso di un richiedente condannato in primo grado, anche con sentenza non definitiva.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 28, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-ter*) la domanda è presentata da un richiedente che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva e nel primo grado di giudizio, compresi i casi di emissione della sentenza all'esito di giudizio abbreviato, ai sensi del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del medesimo codice»;

*b)* all'articolo 28-*bis*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei medesimi termini la Commissione decide nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera *c-ter*)»;

*c)* all'articolo 35-*bis*, comma 3, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 28, comma 1, lettera *c-ter*)».